

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ALUNNO CON “BES”

Con l'acronimo “B.E.S.” (Bisogni Educativi Speciali) la recente normativa (D.M. 27 dicembre 2012 e C.M. N° 8 del 6 marzo 2013) fa riferimento ad una vasta gamma di alunni che presentano una condizione di difficoltà e/o svantaggio, permanente o transitoria, tale da compromettere qualitativamente il percorso didattico e la graduale evoluzione degli apprendimenti; chiede al Collegio dei Docenti di individuare i criteri secondo i quali i Consigli di classe possano in un secondo momento includere o meno un alunno nella condizione di Bisogno Educativo Speciale e prevedere quindi la formulazione di un Piano Didattico Personalizzato, estendendo a tutti gli allievi in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell'apprendimento come enunciato nella L. 53/2003.

Al fine dell'inclusione scolastica e sociale la normativa individua tra gli alunni con BES:

- gli alunni che presentano una disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992;
- gli alunni con disturbi evolutivi specifici certificati ai sensi della L. 170/2010;
- gli alunni che presentano uno svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

Per gli alunni che presentano una disabilità specifica a livello psichico, sensoriale o motorio il criterio rilevante resta, al momento dell'iscrizione, la presenza di una certificazione, come richiesto ai sensi della L. 104/92 in base all'art. 1 comma 3 o all'art. 3 comma 3 per le situazioni di gravità, e diagnosticata da uno o più professionisti dell'ambito clinico-riabilitativo specifico.

Alla documentazione deve seguire una Diagnosi Funzionale, redatta dagli specialisti e contenente le informazioni relative ai punti di forza e di criticità per la stesura del P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) e la richiesta di una o più figure di riferimento, quali l'insegnante di sostegno, l'educatore o l'assistente alla comunicazione in orario scolastico e/o anche in orario extrascolastico.

Per gli alunni che presentano:

- un disturbo evolutivo specifico (DSA) – dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia;
- un disturbo di attenzione ed iperattività od oppositivo provocatorio (ADHD);
- una situazione di borderline cognitivo;
- Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali;
- Deficit della coordinazione motoria (disprassia);
- Disturbo della condotta in adolescenza.

il criterio rilevante rimane la certificazione ai sensi della L. 104/92 e della L. 170/10. Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell'interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge – nei casi che qui interessano la L.104/92 e la L. 170/10 – le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento.

Per gli alunni che invece presentano uno svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, le cui difficoltà non possono essere incluse in una classificazione medica specifica, poiché non presentano eziologie organiche specifiche riconducibili all'ICD-10, può essere presentata una “diagnosi”.

Per “diagnosi” si intende un giudizio clinico attestante la presenza di una patologia o di

un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto agli albi delle professioni sanitarie.

Pertanto le strutture pubbliche e quelle accreditate nel caso della L. 170/10 rilasciano “certificazioni” per alunni con disabilità e con DSA. Per disturbi ed altre patologie non certificabili (disturbi del linguaggio, ritardo non maturativo...), ma che hanno un fondamento clinico, si parla di “diagnosi”.

In questa grande area rientrano gli alunni con un funzionamento cognitivo limite (borderline cognitivo), quelli che presentano un ritardo generalizzato dello sviluppo, gli alunni stranieri e tutti quei bambini/ragazzi che hanno alle spalle una situazione familiare difficile e complessa sia dal punto di vista sociale, che economico o culturale.

Per questi alunni i criteri potrebbero essere i seguenti:

- presenza di un Q.I. superiore a 70 ma inferiore a 100, che rappresenta la media;
- documentazione clinica da parte di un esperto che evidenzi il disagio chiedendo alla scuola di far rientrare il bambino nei BES;
- ma anche semplicemente la rilevazione da parte Consiglio di Classe, attraverso idonei strumenti di valutazione, l'incapacità per quel bambino di raggiungere gli obiettivi minimi in una o più materie curriculari.

Può essere quindi individuato “alunno con BES”, oltre a quello con una certificazione ai sensi delle L. 104/92 e 170/10, anche l'alunno che non raggiunga i livelli minimi di apprendimento previsti dalla classe di appartenenza nonostante:

1. un periodo di accoglienza ed integrazione adeguati;
2. l'utilizzo di materiali didattici specifici mirati al raggiungimento delle competenze di base richieste dal gruppo classe;
3. sia un bambino considerato a sviluppo intellettuale tipico.

che manifesti momenti di disagio e difficoltà considerevoli in campo:

1. comportamentale-relazionale;
2. cognitivo (mnestico ed attentivo con particolari difficoltà nella sedimentazione, ripescaggio e generalizzazione degli apprendimenti).

tali da presupporre:

1. un background culturale deficitario (scarsa stimolazione ambientale);
2. vissuto emotivo altalenante;
3. scarsa stima di sé.
- 4.

da non poter essere colmati attraverso gli interventi di recupero abitualmente previsti dall'interno del gruppo degli insegnanti.

Nel caso quindi di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficienza di strumenti specifici, questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato – PDP –, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative. Non è compito della scuola certificare gli alunni con BES, ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria l'adozione di particolari strategie didattiche.

Anche in presenza di richieste di genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è

autonomo nel decidere se formulare o non formulare un PDP, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.

È quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base dei suddetti criteri – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel PDP, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.